

Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

Licenze libere e contenuti digitali

Beppe Pavoletti

Nella scorsa estate sulla lista AIB-CUR hanno avuto luogo alcune interessanti discussioni su argomenti riguardanti le politiche di licenza dei contenuti digitali.

In questo articolo non mi propongo di ricostruire l'andamento esatto di quelle discussioni, ma di esporre qualche prima considerazione sui problemi sollevati, avvertendo che essi richiederebbero molti altri approfondimenti sotto l'aspetto giuridico, mentre si possono considerare meglio definiti sotto quello delle politiche culturali. È possibile che sul piano giuridico nella mia trattazione vi siano imprecisioni: se qualche lettore ha la competenza sufficiente per individuarle e correggerle è fortemente invitato a farlo.

La prima discussione è stata originata da una comunicazione sull'apertura della Biblioteca Digitale Ligure¹ e sulle sue politiche di licenza come delineate dalle norme di funzionamento stabilite con la Deliberazione della Giunta Regionale ligure n. 426/2014² le quali privilegiano fortemente le licenze libere sui contenuti digitali, mentre ovviamente non possono determinare la licenza delle opere originali (ad esempio quelle contenute in un libro digitalizzato) se non quelle realizzate direttamente dalla Regione, per le quali indica come preferenziale la Creative Commons BY³.

Richiamo qui il concetto di licenza libera, elaborato in origine da Richard Stallman⁴ con riferimento al software, ma facilmente estendibile a qualsiasi tipo di contenuto creativo sul quale sussistano i diritti d'autore⁵. Rilasciare qualcosa con una licenza presuppone infatti che ci sia un titolare dei diritti che può decidere in che modo distribuire le sue opere dell'ingegno. Vengono definite libere quelle licenze che cercano non di limitare, ma di garantire la libertà dei fruitori delle opere, ed in particolare le quattro libertà definite da Stallman⁶:

- libertà 0: utilizzare per qualsiasi scopo
- libertà 1: studiare e modificare
- libertà 2: distribuire "in modo da aiutare il prossimo" (come precisa Stallman)
- libertà 3: distribuire le versioni modificate

A queste licenze si può aggiungere la clausola, detta *copyleft*, secondo cui nella redistribuzione di versioni modificate non si possono imporre restrizioni aggiuntive rispetto a quelle della licenza originale.

Sono state formulate molte licenze libere, ma attualmente le principali si possono considerare la GPL (utilizzata essenzialmente per il software) e le Creative Commons (CC) senza la clausole NC che vieta l'uso commerciale (va contro la libertà 0) e ND che vieta la creazione di opere derivate (va contro la libertà 3). La GPL e le CC con la clausola SA (che impone la distribuzione delle opere derivate sotto la licenza originale) sono copyleft⁷.

http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp? comando=Ricerca&AnnoProc=2014&NumProc=1546&Emanante=

Per i contenuti delle licenze Creative Commons si rimanda al sito ufficiale http://www.creativecommons.org/

- https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman; sito personale: https://stallman.org/; un ebook gratuito su Stallmann: http://www.apogeonline.com/libri/9788850311224/scheda
- In Italia il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge 633/1941 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig)
- Il riferimento per questi concetti è https://gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://bibliotecadigitale.regione.liguria.it/

Tutte le CC diverse dalla CC0 permettono la redistribuzione ed impongono di attribuire la paternità all'autore (clausola BY). Si noti che la CC BY-NC-SA si potrebbe definire copyleft ma non libera, anche se di solito il concetto di copyleft viene inteso come specificazione di una licenza libera. Nel caso interessasse a qualcuno, la mia preferita è la CC BY-SA. Sul copyleft si veda https://gnu.org/copyleft/copyleft.html



Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

Le licenze libere quindi presuppongono il diritto d'autore e sono completamente diverse dal pubblico dominio, che invece consiste nell'assenza di diritti d'autore: in alcuni ordinamenti un autore può mettere volontariamente una sua opera nel pubblico dominio, che invece in altri (tra cui quello italiano) è una condizione determinata dalla legge in base al verificarsi di certe condizioni, di cui la principale è, nella maggior parte dei casi, che siano passati 70 anni dalla morte dell'autore⁸. In questi casi si può utilizzare la licenza CCO, che indica la volontà del titolare di rinunciare ai suoi diritti nella misura consentita dalla legge. La CCO è ovviamente libera ma, cosa importante, non è copyleft.

Torniamo ora alla discussione principale. Queste politiche di licenza della Biblioteca Digitale Ligure, a prima vista molto liberali, sono state invece considerate troppo restrittive da chi sosteneva che la riproduzione digitale di un'opera nel pubblico dominio è di per sé anch'essa nel pubblico dominio.

Questa tesi presuppone che la riproduzione digitale non sia a sua volta un'opera dell'ingegno di carattere creativo ma un mero procedimento tecnico, analogo alla produzione di una fotocopia, sulla quale ovviamente nessuno pensa che ci siano dei diritti d'autore specifici distinti da quelli dell'opera originale.

La tesi è molto ben fondata, soprattutto perché la riproduzione a scopi culturali o amministrativi si propone precisamente di escludere qualsiasi elemento creativo per documentare invece nel modo più preciso le caratteristiche dell'originale.

Sono anche stati citati casi di istituzioni culturali importantissime come il Rijksmuseum di Amsterdam⁹ che hanno rilasciato anche immagini ad alta definizione nel pubblico dominio con positivi risultati¹⁰.

In sé si tratta di una strategia del tutto condivisibile, soprattutto per istituzioni pubbliche il cui scopo è favorire l'accesso dei cittadini ai migliori contenuti culturali, e non a qualche loro versione ridotta.

La tesi però potrebbe non essere condivisa da tutti (questo è uno degli aspetti su cui sarebbe necessario un approfondimento giuridico), per cui in un progetto come la Biblioteca Digitale Ligure che coinvolge numerosi partecipanti i quali non hanno necessariamente tutti le stesse idee in fatto di licenze e i contenuti sono di provenienza eterogenea può essere necessario utilizzare, nella pratica, soluzioni più cautelative per non rischiare di finire in qualche labirinto giuridico che impedisca di fare alcunché. Un altro elemento di complicazione è il fatto che molti materiali erano stati sì prodotti con l'intervento regionale (nel corso di parecchi anni), ma senza che contestualmente si fossero rese chiare alle biblioteche che hanno messo a disposizioni gli originali le politiche di licenza, che non erano ancora state definite (ovviamente nel caso di futuri interventi tutto verrà chiarito in anticipo). Per questo motivo in quel contesto si è scelta una soluzione prudente, cioè di presupporre che i diritti sussistano, ma fare in modo che questo ostacoli il meno possibile la fruizione pubblica dei contenuti.

È appena il caso di osservare che i diritti su una riproduzione o in generale su una modifica o derivato, se esistono, non possono essere più ampi di quelli sull'opera originale: non ha alcun effetto rilasciare una traduzione sotto CCO se l'opera tradotta è sotto i diritti e sottoposta a tutte le restrizioni, visto che è evidentemente inconcepibile distribuire la traduzione senza che con ciò venga distribuita anche l'opera¹¹.

In altri termini, nel diritto italiano non si può rilasciare volontariamente un opera nel pubblico dominio, mentre si può dare atto che essa vi si trova, o che è un lavoro al di fuori dell'applicabilità del diritto d'autoro

https://www.rijksmuseum.nl/ ed in particolare https://www.rijksmuseum.nl/en/photoservice.

http://openglam.org/2013/02/27/case-study-rijksmuseum-releases-111-000-high-quality-images-to-the-public-domain/

In questo caso la CCO avrà però efficacia nell'eventuale periodo intercorrente tra la scadenza dei diritti sull'opera e quella dei diritti sulla traduzione, dopo il quale saranno entrambe nel pubblico dominio.



Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

Va anche detto che possono esserci vincoli sui contenuti che non derivano dal diritto d'autore e contribuiscono a rendere la situazione un po' più intricata. Può esserci ad esempio il diritto che deriva dalla proprietà di un bene: supponiamo che un privato possieda delle immagini ottenute in modo lecito e su cui non gravano diritti d'autore. Evidentemente quel tale non è obbligato a distribuire queste immagini. Se le distribuisce, non è obbligato a regalarle, ma può benissimo farsele pagare, e può anche chiedere all'acquirente di sottoscrivere un contratto con cui si impegna a non distribuirle ulteriormente.

Un esempio più interessante sono le restrizioni poste dai Codice dei beni culturali¹² alle riproduzioni di beni culturali (soprattutto art. 108; si tratta, si noti, di restrizioni che si applicano alle riproduzioni effettuate da terzi per propria iniziativa, non a quelle effettuate dai proprietari dei beni), che non attribuiscono alcun diritto d'autore al proprietario dei beni né allo stato, e nondimeno pongono delle restrizioni alle modalità di effettuazione e soprattutto all'uso delle riproduzioni. Le prime sono giustificate soprattutto dalle esigenze di tutela, ma le seconde configurano un rapporto tra proprietario e soggetto interessato alle riproduzioni che in un linguaggio non propriamente giuridico si potrebbe descrivere in questi termini: Io ho i beni culturali e non sono obbligato a farteli riprodurre: se vuoi riprodurli devi stare a queste condizioni. Non si tratta però di un rapporto contrattuale, ma una disposizione di legge che prescinde dalla volontà delle parti e che ha quindi la stessa autorità di quelle sul diritto d'autore: infatti i diritti sulla riproduzione, nel caso questa costituisca opera dell'ingegno, sono senza dubbio in capo a chi l'ha effettuata, che però ne può usare solo nei limiti previsti dal codice. Tali limiti dovrebbero quindi valere a tempo indefinito anche dopo la scadenza dei diritti, essendo indipendenti da questi, ma si tratta di un altra delle questioni che meriterebbero approfondimenti.

Vincoli indipendenti dal diritto d'autore sono anche quelli sulla consultabilità degli archivi storici (art. 122-127 del Codice dei beni culturali) e quelli derivanti dai diritti relativi alla corrispondenza epistolare e al ritratto che sono sì disciplinati dalla Legge 633/1941 (rispettivamente art. 93-95 e 96-98) ma sono indipendenti dal diritto d'autore, e non è ben chiaro come si coordinino con le norme, molto più liberali, sugli archivi storici¹³.

Si comprende quindi che su determinati contenuti può esserci un intrico di norme e vincoli in cui non è affatto immediato orientarsi, e di conseguenza bisogna guardarsi dai giudizi affrettati su ciò che si può o non si può fare.

Per fortuna questo non riguarda tutti casi ed in genere è sufficiente concentrare l'attenzione sulla politica delle licenze, che dovrebbe essere la più confacente all'interesse pubblico, ossia quella che favorisce maggiormente sia la fruizione immediata dei contenti culturali, sia il loro riutilizzo per ulteriori attività, allo scopo di favorire il progresso culturale, sociale ed economico.

Nella pratica, è senz'altro plausibile sostenere che la riproduzione di un documento contenente un'opera nel pubblico dominio è a sua volta nel pubblico dominio (o è al di fuori del campo di applicabilità del diritto d'autore), a meno che non abbia qualche specifico carattere creativo.

Se non ci si vuole impegnare ad una tesi così forte, si possono adottare le licenze più libere possibile, che nella pratica impongono vincoli così modesti da avvicinarsi alquanto al pubblico dominio: questo vale in particolare per CC BY e CC BY-SA.

Non è da sottovalutare il valore del copyleft, che è anzi una clausola molto potente perché assicura che le libertà garantite all'origine si propaghino in tutti gli utilizzi dell'opera, ed ha quindi un evidente rilievo dal punto di vista culturale ed economico.

Il copyleft è incompatibile col pubblico dominio, per cui la sua adozione presuppone che l'opera sia coperta da diritti.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=

Molto rilevante, per i ritratti, anche ai fini delle biblioteche digitali, è però l'art. 97 che consente ampie possibilità di utilizzo, che invece non ci sono per la corrispondenza.



Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

Nel caso di progetti collettivi è evidentemente molto importante stabilire con cura la proprietà dei dati e la politica delle licenze, in modo che sia chiara per tutti i partecipanti. È una raccomandazione non banale come potrebbe sembrare se si pensa che in SBN la proprietà dei dati non è mai stata chiaramente definita: l'unica indicazione in questo senso è il rilascio dei dati dell'opac di indice in CC BY, che essendo stata effettuata dall'ICCU presuppone che esso si consideri il titolare dei diritti. D'altra parte fino a qualche anno fa questa esigenza non appariva così pressante come oggi, lo dimostra anche il caso della Biblioteca Digitale Ligure che pure è ben più recente di SBN.

Parlare degli aspetti organizzativi fa emergere un problema che è tutt'altro che secondario, almeno fino ad ora, cioè quello della mentalità dei bibliotecari. E qui purtroppo si deve dire che non tutti hanno una adeguata visione di ciò che riguarda la politica delle licenze e la logica delle licenze libere.

A volte emerge una generica paura a pubblicare i propri materiali (magari anche quando la digitalizzazione è stata pagata da chi gestisce la biblioteca digitale in cui deve avvenire la pubblicazione), soprattutto se di alta qualità, forse eco di quell'atteggiamento che vede nell'utente soprattutto un pericolo, tante volte puntualmente criticato da Berardino Simone¹⁴. A volte invece ciò che crea problemi è uno degli effetti delle licenze libere, cioè quello di permettere l'uso commerciale dei contenuti. Non che queste licenze abbiano delle clausole specifiche finalizzate a permettere l'uso commerciale, si tratta semplicemente di un effetto del principio generale secondo cui la licenza permette qualsiasi uso senza vietarne alcuno¹⁵. Escludere l'uso commerciale può essere una scelta legittima, così come quella escludere altri tipi di impieghi¹⁶, che però andrebbe compiuta dopo aver valutato i diversi aspetti della questione, cosa che invece spesso manca.

Cerchiamo quindi di elencare in modo sintetico le principali considerazioni rilevanti, trattate con particolare riferimento alle attività compiute da istituzioni pubbliche. In tutto quanto segue si presuppone che siano stati esclusi altri impedimenti alla pubblicazione e rimanga solo da decidere la politica delle licenze:

- innanzitutto, si presuppone che i contenuti, ad esempio le immagini di un libro antico, siano stati prodotte per finalità di interesse pubblico, indipendentemente dai possibili usi commerciali (se qualcuno, con risorse pubbliche, fa digitalizzazioni utili solo ad un futuro uso commerciale da parte dei suoi amici siamo un contesto completamente diverso che probabilmente si avvicina pericolosamente all'ambito penale)
- 2. la licenza libera dà a tutti gli stessi diritti: che qualche utente faccia uso commerciale dei contenuti non impedisce ad altri di fruirne in altro modo, e in particolare non impedisce la fruizione degli originali; la situazione quindi è completamente diversa da quella che si ha con beni, come immobili o attrezzature, il cui uso da parte di qualcuno impedisce quello da parte di altri, ed è anche completamente diversa da quella in cui ci si accorda con una ditta perché riproduca documenti della biblioteca tenendo le immagini per realizzare pubblicazioni commerciali¹⁷
- 3. il copyleft (che nella Creative Commons è espresso dalla clausola SA) tende a svuotare in parte l'attrattiva dell'uso commerciale, perché impone che tutte le opere derivate siano soggette alla stessa licenza, senza che l'autore possa introdurre restrizioni a suo vantaggio¹⁸

Attenzione che per la Creative Commons la stampa o la conversione di formato non sono opere derivate

¹⁴ Berardino Simone tiene sull'argomento un blog; Cfr.: http://libroinbiblioteca.blogspot.it/

Qui non si può esaminare tutta la casistica degli atteggiamenti possibili, ma è interessante citare coloro che vogliono, per così dire, più strati protettivi sui loro contenuti, per cui vogliono applicare una licenza come la CC BY-NC-ND, che vieta sia l'uso commerciale che la creazione di opere derivate, e in più non vogliono pubblicare le versioni di maggiore qualità, come le immagini ad alta risoluzione.

C'è stato chi ha lamentato che rilasciare un software sotto GPL non permette di vietarne l'uso militare.

¹⁷ È ovvio che in questi casi va previsto un corrispettivo per la biblioteca.



Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

- 4. ci sono aspetti di carattere pratico: è difficile delimitare esattamente quali siano gli usi commerciali, quindi le licenze che li vietano si prestano a dubbi interpretativi e a contenzioni
- 5. ci sono poi un gruppo di considerazioni di carattere economico, che gli esperti del settore potrebbero sviluppare e valutare meglio:
 - permettere l'uso commerciale, nel contesto sopra descritto, equivale a considerare i contenuti digitali come una infrastruttura condivisa o un servizio pubblico pagato con la fiscalità generale, come le strade e gli ospedali: se sono pagati con le tasse di tutti sono di tutti, e non della biblioteca¹⁹
 - questa politica di licenze potrebbe anche essere vista come parte di una strategia di tipo keynesiano in cui un intervento pubblico stimola l'economia (in questo caso senza averlo come scopo esclusivo né principale, visto che principale rimane il fine culturale) con vantaggi sociali e anche per l'erario (meno disoccupazione, più entrate fiscali)²⁰
- 6. un ulteriore aspetto da considerare è il forte orientamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005²¹, in particolare art. 52 comma 2 art. 68 comma 3) al rilascio dei dati con licenze libere (su questo si veda nel seguito quando detto sul D.Lgs 36/2006)
- 7. infine, se il possibile uso commerciale dei dati rilasciati sotto licenza libera viene giudicato uno svantaggio, bisogna confrontarlo con i vantaggi dell'adozione di queste licenze, cioè la garanzie di illimitata possibilità di uso lascia il massimo spazio anche ad attività inizialmente imprevedibili perché creative e innovative.

Nel caso in cui comunque si voglia essere più cauti un buon compromesso tra prudenza e apertura può essere la CC BY-NC-SA perché offre ampia libertà di uso e contiene il copyleft, della cui importanza abbiamo già parlato.

Nell'estate 2015 ci sono state diverse novità legislative riguardanti le biblioteche, ma una era passata in un primo tempo del tutto inosservata, cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico²² dal D.Lgs 102/2015.

La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1) le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

Per le biblioteche, si tratta evidentemente delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali e quindi il patrimonio delle biblioteche digitali.

Il comma 2 dell'art. 1 prevede che

Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto (del concetto di riutilizzo tratteremo dopo).

Il punto fondamentale è però il comma 1 dell'art. 5 (di nuova formulazione):

Se qualcuno non paga le tasse, se ne deve occupare l'Agenzia delle Entrate e non certo le biblioteche!

Qui: http://www.daquialiguria.regione.liguria.it/mostra_futuro_03.htm alcune considerazioni, che io non sono in grado di verificare, sul positivo impatto economico del rilascio gratuito di dataset geografici

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig = (la Direttiva europea 2003/98/CE si trova qui http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF, si vedano in particolare i punti 22-25)



Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale quindi fin qui c'è un forte orientamento alle licenze libere.

L'art. 6 indirizza all'uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull'art. 7, dedicato alla tariffazione.

Il principio generale è espresso dal comma 1:

I dati sono resi disponibili gratuitamente [seguono alcune eccezioni non rilevanti ai nostri fini]

ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:

Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti [...] maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile [...]

Del decreto di cui si parla, ad oggi, per quanto ne so io, non c'è traccia, ma è evidente che questa norma, a prima vista, pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione, non si capisce come questa norma si possa conciliare con il concetto di "licenze aperte", concetto che non è definito nella legge ma, visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. È vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di re-distribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all'origine.

Altro che considerare di pubblico dominio le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio! La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.

Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana.

Tuttavia mi pare che un esame più approfondito del D.Lgs 36/2006 porti a concludere che i rischi sono più apparenti che reali. Infatti nel testo c'è un punto fondamentale che a una prima lettura può sfuggire: oggetto del Decreto non è genericamente l'uso dei dati, ma il **riutilizzo**, che la lettera e) dell'art. 2 (non modificata dall'ultimo intervento del legislatore) definisce così:

riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, **a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale** per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali

Ciò che non è riutilizzo in base a questa definizione non è oggetto della norma: questo non vuol dire certamente che sia proibito, anzi se rientra nei fini istituzionali del dato sarà senz'altro lecito.

Per fare un esempio banale, leggere a video la scheda bibliografica di un opac non è riutilizzo, perché è un'attività che rientra nelle finalità immediate dell'opac e quindi è lecita senza alcuna formalità.

Diventa quindi essenziale vedere qual è lo scopo iniziale per cui i dati sono stati prodotti.



Vol. 25 N° 2 (2015) - ISSN 2281-0617

Va considerato che il Decreto non riguarda solo le biblioteche, ma tutti i dati della pubblica amministrazione, quindi una grande varietà di casi, per alcuni dei quali probabilmente tutto è normato fin dall'inizio in modo tanto minuzioso da non lasciare spazio a discrezionalità, e può essere che in tali casi ci siano molte attività utili ed interessanti che si configurano come riutilizzo.

Nei casi che ci interessano spesso non è così. Ad esempio, se una biblioteca attiva un opac o un altro servizio informativo con cui vengono pubblicati dei dati (potrebbe anche trattarsi di un blog o di una pagina Facebook) non necessariamente emana un documento formale con cui ne stabilisce le finalità. Se lo fa, a volte si tratta di un documento orientato più a descrivere una politica bibliotecaria che a dare definizioni facilmente applicabili in un contesto strettamente giuridico. Ciò quindi potrebbe rendere difficile determinare se un certo utilizzo dei dati sia o no riutilizzo. Sarà quindi necessario d'ora in poi fare attenzione ad evitare di dare occasione a dubbi di questo genere, ma è un rischio evitabile con le opportune decisioni da parte del titolare dei dati.

Aggiungerei che se un dato viene rilasciato in modo lecito (cioè senza violare qualche norma o qualche diritto di terzi, come farebbe ad esempio chi pubblicasse sotto Creative Commons dei dati tutelati dal codice della privacy) sotto una certa licenza, mi pare implicito che tutti gli usi che rientrano nella licenza rientrino anche nei fini istituzionali, e quindi non costituiscono riutilizzo.

Ciò quindi che viene lecitamente e formalmente rilasciato, nell'ambito di una biblioteca digitale o di un altro servizio informativo, sotto una licenza libera può essere utilizzato nei limiti della licenza senza che si debba applicare il preoccupante articolo 7.

Lascio per esercizio ai lettori lo stabilire quali conseguenze si debbano trarre, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 36/2006, dalle finalità di SBN enunciate dai tre protocolli d'intesa del 1984, 1994 e 2009²³, che sono documenti non formulati in termini di politiche di licenza, open data e simili.

Mi limito ad esporre la mia conclusione: le formulazioni dei testi sono sufficienti a giustificare il rilascio dei dati SBN sotto licenze libere, perché prevedono la diffusione dell'informazione senza porre vincoli al suo uso da parte dei destinatari. Se poi si aggiunge che i dati dell'opac indice sono di fatto già stati rilasciati sotto CC BY, si può concludere che il D.Lgs 36/2006 non pone alcun ostacolo alla diffusione dei dati con licenze libere e come Linked Open Data.

-

Tutti reperibili qui: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/aderire/pagina_0001.html